

14 FEBBRAIO 2018

Il conferimento dell'incarico per
formare il governo tra potere
legislativo e potere esecutivo, verso
quale forma di governo? Alcune note a
margine dei discorsi dei Padri
costituenti

di Emma A. Imparato

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"



Il conferimento dell'incarico per formare il governo tra potere legislativo e potere esecutivo, verso quale forma di governo? Alcune note a margine dei discorsi dei Padri costituenti *

di Emma A. Imparato

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Sommario: **1.** Alcuni profili introduttivi: elementi costituzionali, fini politici e forme di governo. **2.** Il Ruolo del Capo dello Stato e il potere di nomina del Capo di governo. **3.** Alcune brevi conclusioni tra democrazia consociativa e senso di responsabilità.

1. Alcuni profili introduttivi: elementi costituzionali, fini politici e forme di governo

Il problema dell'attribuzione dell'incarico di formare il governo da parte del Presidente della Repubblica è inevitabilmente connesso al rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo e, in definitiva, alla forma di governo, indubbiamente determinata dal sistema dei rapporti tra questi due poteri. Per quanto modificate in qualche modo, da alcuni decenni, le dinamiche dei rapporti tra Parlamento e Governo¹ a favore di una maggiore crescita del potere dell'esecutivo con inevitabili riflessi anche sul ruolo, divenuto più interventista, del Presidente della Repubblica, il potere di nomina del Capo del Governo resta collegato al permanere di elementi riguardanti le modalità di funzionamento del sistema del Parlamento in rapporto con il Governo.

Questo è un dato incontrovertibile, ben noto agli stessi Padri costituenti.

Partendo dalla forma di governo e quindi dalle diverse classificazioni allora note, laddove lo sguardo costante era rivolto all'intima connessione tra organo legislativo ed esecutivo, si è inteso poi definire anche il ruolo che il Capo dello Stato avrebbe dovuto assumere nel rapporto di equilibri politici tra questi due principali attori costituzionali.

* Intervento tenuto al seminario a porte chiuse organizzato da *federalismi*, *FormAP* e *Osservatorio sui processi di governo* il 5 febbraio 2018 sul tema delle regole per il conferimento dell'incarico a formare il governo.

¹ V. in merito, in particolare, F. POLITI, *I rapporti Parlamento-Governo*, Libro dell'anno del diritto 2012, Istituto della enciclopedia italiana, Roma 2012, p. 409 ss.

Individuati tutti gli elementi che dovevano necessariamente entrare in gioco nella struttura costituzionale tra i quali, “anzitutto”² il Capo dello Stato poi un Governo, Camere e il popolo, il primo punto alla base della decisione costituzionale preso in considerazione ha riguardato il ruolo che la Costituzione che si andava delineando intendeva riservare al Popolo: ci si chiedeva cioè se a questo dovesse essere “affidata una funzione di preposizione alla carica dei titolari degli organi costituzionali elettivi, oppure (...) il potere di designare anche gli indirizzi politici”, configurandosi, infine, quale “organo di espressione di una concreta volontà politica”³.

La scelta, dettata anche dalla volontà di assecondare la tendenza mostrata dalle democrazie successive alla seconda guerra mondiale, fu quella di non voler più configurare, come nel secolo precedente, il popolo come organo di decisione politica.

Alla luce di questo primo “orientamento” furono così passate al vaglio le diverse ipotesi di forma di governo, scartandosi, in maniera decisa quella presidenziale per timore, come è ben noto, di un eventuale abuso di potere del Presidente in ragione dell’accentramento in esso di un complesso di poteri non limitabile da parte dell’organo parlamentare. La preoccupazione in questo caso non fu però solo il rischio di ‘degenerazioni’ del sistema. Motivo di apprensione era anche la possibile paralisi del funzionamento dello Stato qualora il Capo dello Stato, derivante da un’investitura diversa, si fosse trovato in presenza di Camere di ispirazione politica non in piena armonia con la sua. In ragione di ciò si escluse allora anche l’ipotesi assembleare: pur fondandosi sulla fiducia quest’ultima forma di governo non consentiva il ricorso all’istituto dello scioglimento anticipato dell’Assemblea. L’elemento in questo caso avvertito come critico, costituente il ‘cardine’ dell’assetto costituzionale che si andava delineando, riguardava la possibilità di verificare la permanenza della rispondenza degli orientamenti dell’organo elettivo con quelli popolare, verifica resa impossibile dalla durata fissa dell’Assemblea, imm modificabile pure a fronte dell’eventuale sfiducia espressa al Governo. Questa rigidità sembrava porsi in netta contrapposizione con l’idea che si voleva sviluppare, ovvero con quella concezione che guardava al popolo come a un soggetto chiamato a intervenire qualora gli organi costituzionali dello Stato e, in particolare, il Governo e le Camere, non fossero più in grado di funzionare.

Nella Costituzione in elaborazione il popolo, quantunque non veda assegnato un potere politico concreto, è pur sempre, in base al principio democratico, la “fonte di tutti i poteri” e quindi del Governo, del

² Cfr C. MORTATI, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione. Seduta del 3 settembre 1946, Presidenza del Presidente Terracini laddove inizia la discussione generale sull’organizzazione costituzionale dello Stato.

³ *Ibidem*



Parlamento nonché, infine, dello stesso Capo dello Stato. E non solo. Esso è anche il “mezzo di riequilibrio nel caso di dissidio tra questi poteri”⁴.

La volontà è quella di predisporre una Costituzione non meramente rappresentativa ma una “Costituzione in cui il popolo abbia un potere operante”⁵.

In questo senso, il fine politico che si è inteso raggiungere – come sostenuto apertamente - non è tanto quello della netta separazione dei poteri e della certezza di durata degli organi elettivi, quanto piuttosto quello di garantire il monito costante della corrispondenza degli indirizzi rappresentati dagli organi esecutivi e legislativi con quelli popolari pur senza trascurare l’esigenza della stabilità dell’indirizzo politico. Di qui al ruolo “essenziale” riconosciuto al Capo dello Stato. E’ questi chiamato a soccorrere il sistema per il raggiungimento di questo scopo specifico. Ponendosi quale elemento correttivo del regime parlamentare puro, presente nel sistema inglese, o in quello francese del 1875, il Capo dello Stato è deputato a mantenere uno stabile equilibrio e una collaborazione fra i poteri, intervenendo per sanare un eventuale dissidio che può verificarsi tra le Camere e il Governo, sino a deferire al popolo la decisione su tali contrasti con lo scioglimento delle Camere.

Guardando alle discussioni e alla successione delle proposte normative esaminate, nella visione dei Costituenti e, perciò, della nostra Carta costituzionale, la determinazione del ruolo assegnato al Presidente della Repubblica è insomma la conseguenza del fine politico perseguito attraverso il funzionamento dell’ordinamento e quindi della forma di governo, quale dialettica tra l’organo elettivo ed esecutivo nello Stato-apparato, e non certo il contrario. Non a caso la figura del Presidente della Repubblica è inserita, nella nostra Carta costituzionale, tra il Parlamento e il Governo, trovando una puntuale disciplina in una sezione specifica che si pone prima del Governo ma dopo il Parlamento, organo quest’ultimo considerato principale giacché unico ad essere dotato di legittimazione democratica e rappresentanza democratica.

2. Il Ruolo del Capo dello Stato e il potere di nomina del Capo di governo

Il Capo dello Stato si configura, nella forma di governo in questo modo delineata nella Costituzione italiana, quale un tramite fondamentale tra questi due organi, assumendo un ruolo centrale nella mediazione dei partiti politici, secondo il principio della “centralità della intermediazione partitica nella formazione dell’indirizzo politico”⁶. Questa visione gli valse l’attribuzione anche del potere di nomina del Capo del Governo.

⁴ *Ibidem*

⁵ *Ibidem*

⁶ Cfr. P. RIDOLA, *Le regole costituzionali del pluralismo politico e le prospettive del diritto dei partiti*, in *Giur. Cost.*, 1993, p. 2960

Il riconoscimento di quest'ultima funzione non avvenne tuttavia in maniera così pacifica: se mai fu posto in discussione l'istituto della fiducia – essendo opinione condivisa che il Presidente del Consiglio e il Governo dovessero godere della fiducia del Parlamento – il disaccordo maggiore, manifestato nella Seconda Sottocommissione e nella Commissione dei Settantacinque, riemerso in ultimo anche in Assemblea, ha riguardato proprio la procedura da seguire ai fini della designazione del Primo ministro. Che la scelta di un uomo a capo del Governo potesse avere un'influenza decisiva di orientazione⁷, soprattutto in situazioni complesse e delicate, sia pure nei limiti di una scelta “condizionata” all'approvazione delle Assemblee parlamentari, appariva evidente sin da allora. Il metodo alla base della sua individuazione non poteva perciò non essere considerato un elemento-chiave.

In dubbio era l'opzione tra un sistema cosiddetto di tipo rigido, considerando necessario anche un atto formale e *a priori* esclusivo del Parlamento, e quello più elastico che attribuiva la scelta al Capo dello Stato chiamato a nominare la persona che supponesse avere la fiducia del Parlamento.

Diverse ragioni portarono ad escludere la prima ipotesi e, con questa, in particolare la formula elaborata dal Costituente Nobile su ispirazione del modello costituzionale francese allora vigente che voleva la scelta del Primo ministro votata dall'Assemblea Nazionale⁸. Non ultima quella che riteneva che tale disposizione, proposta in realtà al fine di eliminare qualsiasi pericolo di una politica personale da parte del Capo dello Stato, finisse con lo svuotare di ogni contenuto la figura dello stesso Capo dello Stato, quale organo terzo: si andò così affermando l'idea che di fronte a una designazione presidenziale piuttosto che parlamentare, ponendosi quella come un atto fuori dalle dinamiche politiche dei partiti, il Parlamento potesse essere più facilmente spinto a dare un giudizio imparziale – “facendo astrazione da simpatie o antipatie” – ed accordare la fiducia al miglior uomo di Stato anche qualora questi non avesse avuto il seguito più numeroso⁹. L'elemento chiamato a correggere un eventuale arbitrio del Capo dello Stato è, nel sistema costituzionale definito dall'Assemblea costituente, il rapporto fiduciario.

Al fine di dare attuazione al principio proprio del regime parlamentare per cui il Governo deve riscuotere la fiducia delle Camere, la nomina del Capo del Governo da parte del Capo dello Stato non può non rispondere all'esigenza di individuare un soggetto che presumibilmente possa godere della fiducia in virtù dell'indirizzo politico di cui il Governo stesso è espressione e che deve rendere esplicito attraverso l'enunciazione di un programma preciso. L'elemento fiduciario vede nella designazione del Presidente un

⁷ Così M. RUINI, *Relazione al progetto della Costituzione presentata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente*, 6 febbraio 1947.

⁸ La formula recitava: «Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su designazione dell'Assemblea Nazionale».

⁹ Così, L. EINAUDI, Commissione per la Costituzione, Prima Sezione della seconda Sottocommissione. Seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1947.

elemento ‘pregiudiziale’ che di fatto finisce con il rendere ‘formale’, come anche sostennero i Padri costituenti, l’atto di nomina presidenziale: in quest’ottica il Governo appare, cioè, solo formalmente nominato dal Capo dello Stato, “ma soltanto formalmente, perché chi investe realmente il Governo della sua funzione è l’atto di fiducia che è la vera nomina da parte delle Camere”¹⁰.

In definitiva, sostanzialmente – come pure si osservava – la scelta spetterà alle Camere, restando queste libere di approvare o meno la proposta attraverso la fiducia. E’ del resto proprio questo potere decisionale ultimo del Parlamento, non meramente formale, che spinse ad abbandonare la procedura ipotizzata per lungo tempo, prevista nell’ipotesi di designazione affidata al Capo dello Stato, facendola apparire come una complicazione gratuita. La formula che voleva - sulla base della disposizione presentata da Mortati¹¹, poi riformulata, con l’adesione dello stesso Mortati, da Fuschini¹² - il Primo Ministro solo “designato” (non nominato) e, unicamente dopo il voto di fiducia, investito nella carica, sembrava insomma comportare una procedura complessa - Primo Ministro designato dal Capo dello Stato, approvato dall’organo parlamentare e nominato quindi definitivamente dal Capo dello Stato stesso –che portava in ultimo, oltre a un periodo di ‘vuoto’, di assenza del Governo nell’intervallo di tempo tra la designazione e la nomina, a un inutile aggravio procedurale e temporale. Si scelse allora la formula semplice e agile proposta sin dall’inizio, oggi vigente nella Carta costituzionale all’art. 92.

In quest’ottica, la nomina del Primo ministro da parte del Capo dello Stato potendo essere invalidata dal voto contrario del Parlamento, per poter poi trovare conferma ed essere mantenuta nel tempo richiederà inevitabilmente una certa coesione parlamentare. La formazione del Governo dovrà essere il frutto di un

¹⁰ E. TOSATO, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 19 settembre 1947, Presidenza del presidente Terracini.

¹¹ Vedi, in particolare, l’emendamento proposto all’art. 19 (“Il Governo della Repubblica si compone del Primo Ministro, Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri”), ovvero l’art. 19*bis* secondo cui “All’inizio della legislatura l’Assemblea Nazionale è convocata per procedere alla formazione del Governo”.

«La persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Presidente espone innanzi all’Assemblea le direttive politiche dell’azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.

«Nel caso che tale programma sia approvato con il voto nominativo della maggioranza dei componenti l’Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato, e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri.

«Se entro un mese da tale nomina l’Assemblea non revoca la fiducia al Governo, questo rimane in carica per la durata di due anni, salvo non sia stata elevata accusa contro il Primo Ministro e salvo il caso di accettazione delle dimissioni da questo presentate.

«Durante tale periodo il Capo dello Stato, su richiesta e designazione del Primo Ministro, può procedere alla sostituzione di uno o più Ministri

¹² Secondo l’art 19-*bis* da questi proposto: “L’Assemblea Nazionale è convocata ogni volta che si debba procedere alla formazione del Governo”.

«La persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all’Assemblea le direttive politiche dell’azione governativa e i principali mezzi proposti per la loro attuazione.

«Nel caso che tale programma sia approvato con il voto nominativo della maggioranza dei componenti l’Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato e su proposta di questi procede alla nomina dei Ministri».

complesso di accordi fra le varie correnti che si sono manifestate nelle elezioni, specialmente qualora non si hanno chiare designazioni da parte del corpo elettorale.

In queste situazioni complesse, allorché le Camere non sono in grado di esprimere l'indirizzo politico emerso dalle elezioni, l'unica via per il funzionamento del sistema si mostrerà, come già in passato, l'affermazione di una forma di governo cosiddetta consensuale o consociativa¹³.

Proprio questa ricerca di equilibri può peraltro ben essere necessaria oggi, a sistema elettorale variato, come d'altronde era al tempo dell'Assemblea Costituente allorché il Paese diviso in tante correnti politiche escludeva ogni possibilità, qualsiasi sistema elettorale si fosse scelto, di avere nel Parlamento un partito di maggioranza assoluta e in ultimo la costituzione di un Governo omogeneo. Nelle circostanze attuali, per ragioni legate al sistema non tanto dei partiti quanto piuttosto elettorale, si possono verificare quelle stesse situazioni di incertezza superate invece nell'immediato passato. A partire invero dal 2005 - come d'altronde nondimeno negli anni immediatamente precedenti, a cavallo tra il 1993-2005 con il sistema bipolare - l'adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, comportando un cambiamento del principio di regime¹⁴, aveva fatto sì che già dalle elezioni emergesse - al pari di quanto avviene in Inghilterra, dove la designazione del Governo è emanazione diretta o implicita delle stesse elezioni - l'indicazione del futuro Capo del Governo, in quanto capo della lista o della coalizione che ottiene la maggioranza.

3. Alcune brevi conclusioni tra democrazia consociativa e senso di responsabilità

Nella situazione attuale, come già durante la Prima Repubblica, possono in definitiva venire a mancare i presupposti di fatto perché si manifesti in modo esplicito l'indirizzo politico, potendo risultare assente un partito dotato di maggioranza assoluta che possa assumere il potere. In questa situazione complessa sarà giocoforza richiedere al Capo dello Stato, come già accaduto, di effettuare una valutazione della situazione politica quale emersa dalle elezioni e dai riflessi nelle assemblee legislative, al fine di verificare quale possa essere la figura in grado di formare l'esecutivo, conferendole l'incarico e nominandola Presidente del Consiglio se propone un programma gradito ai partiti.

Per dirla con le parole di Mortati espresse in Assemblea costituente, in questi casi di incertezza deve essere il Capo dello Stato a "valutare quella che è la situazione politica in relazione alle elezioni e deve designare per la composizione del Governo la persona che si suppone più adatta ad esprimere questo

¹³ V. in merito, a proposito della forma di governo affermata nel periodo della Prima Repubblica, LIPPOLIS, *Regolamenti parlamentari, forma di governo, innovazione istituzionale*, in *Quad. cost.*, 2009, p. 115.

¹⁴ Cfr. V. LIPPOLIS, *Partiti, maggioranza, opposizione*, Napoli, 2007, p. 79.

indirizzo o gli indirizzi dominanti nei gruppi espressi dalle elezioni popolari”¹⁵. Il Capo dello Stato, quale elemento imparziale, al di sopra dei partiti politici, titolare di quella che è stata definita «potestà neutra», ponendosi come “supremo moderatore della vita politica”¹⁶ procederà alla formazione del Governo che non potrà non essere in queste ipotesi il risultato di una serie necessariamente lunga di “consultazioni” d'uso.

La prassi per cui il Capo dello Stato procede alla nomina del Primo Ministro dopo aver udito i vari esponenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Camere era del resto ben nota anche ai Padri costituenti, essendo seguita sino ad allora dal Capo dello Stato uniformandosi al metodo seguito negli altri Paesi a sistema parlamentare. Considerata da molti Costituenti una sorta di correttivo alla mancata designazione diretta del Parlamento e al pericolo che il Capo dello Stato possa fare “una politica personale o proceda alla nomina secondo criteri personali”¹⁷, tale prassi trovava anzi espressa codificazione nel progetto costituzionale ritenendosi in tal modo di dover rendere obbligatoria, anche a livello di norma costituzionale, la necessità di tener presente la espressione della volontà delle Camere nel momento della scelta del Primo Ministro¹⁸. Anche se poi nel testo finale – senza alcuna valida ragione - non trovò più alcuna disciplina espressa, la consultazione, ben rispecchiando gli orientamenti politici, i rapporti di forze dei partiti e la volontà delle Assemblee legislative, resta l'unico rimedio valido ad assicurare che la scelta fatta dal Capo dello Stato soddisfi le esigenze della maggioranza parlamentare al contempo escludendo una nomina di un Governo non assolutamente a base parlamentare, destinata perciò a fallire.

L'esercizio dei poteri da parte del Capo dello Stato deve essere inquadrato, del resto, nell'insieme dell'ordinamento di cui il Capo dello Stato stesso è parte: egli non può agire, nel costrutto costituzionale fatto di prassi consultive e di fiducia espressa, per volontà particolaristica individuale. Il rispetto di queste interconnessioni fa sì che egli sia tenuto ad adeguare la sua volontà a quella del Governo, il quale a sua volta non può restare in carica se non con la fiducia delle Camere, queste ultime configurandosi in pratica come la “bussola dello Stato”¹⁹, detentrici della direttiva del funzionamento dell'apparato statale.

¹⁵ C. MORTATI, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, seduta del 3 settembre 1946, cit.

¹⁶ Così A. BOZZI, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, seduta del 5 settembre 1946, Presidenza del presidente Terracini.

¹⁷ V. LA ROCCA, Commissione per la Costituzione, prima Sezione della seconda Sottocommissione. Seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1947, Presidenza del deputato Perassi nella quale prosegue la discussione sul potere esecutivo.

¹⁸ Secondo il primo comma dell'articolo proposto dall'onorevole Mortati: «Il Presidente della Repubblica, effettuate le normali consultazioni, nomina il Primo Ministro. Su proposta di questo, procede alla nomina dei Ministri».

¹⁹ Così G. AMBROSINI, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 16 settembre 1947, nella quale si prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Insomma, oggi come ieri, in assenza di un partito di maggioranza assoluta, non può restare che la formazione di un Governo di coalizione: in tal caso occorrerà ricorrere a “correttivi che però non possono scriversi nella legge”, ma che debbono affidarsi solo al “costume politico e al generale senso di responsabilità”, dovendo i partiti trovare un accordo su un minimo di programma nell'entrare a far parte del Gabinetto. E su questo punto nessuna norma costituzionale può intervenire.

Facendo ricorso al discorso lungamente applaudito del Padre costituente Ambrosini, si deve ritenere che in queste situazioni delicate sia necessario “affidarci al costume, onorevoli colleghi, in questa materia noi non possiamo che affermare un'esigenza fondamentale per la vita del Paese ed invocare la buona volontà e la cooperazione dei partiti, che sono tutti legati, come tutti indistintamente, individui e gruppi senza alcuna esclusione siamo legati, alla stessa sorte della Nazione”, per così giungere all'affermazione di una democrazia di concordanza, secondo la forma di governo consociativa²⁰, in grado di garantire la collaborazione dei diversi gruppi emersi dalla volontà elettiva popolare.

Solo in questo modo si potrà avere “un Governo che dimostri all'estero la dignità di questa sacra Patria, dell'Italia, che pur oggi, torturata, dilaniata ed offesa nel suo corpo fisico, sente di avere un'anima che può affrontare tutte le tempeste e può ancora dire al mondo una parola di armonia, di equilibrio e di pace nell'interesse nostro e di tutti gli altri”²¹.

Qualora tuttavia non soccorra il costume politico e il senso di responsabilità, in caso, cioè, di “blocco del sistema”²², di stallo insuperabile si potrà sempre ricorrere all'ultima *ratio*, ovvero allo strumento estremo - definito il ‘potere maggiore’²³ - costituito dallo scioglimento delle Camere (ex art. 88 Cost) con conseguente indizione di nuove elezioni.

Il Capo dello Stato, quale soggetto terzo ai poteri dello Stato, di fronte al fallimento delle forze politiche, all'incapacità delle Camere di esprimere un Governo sorretto da una maggioranza parlamentare²⁴ e, in definitiva, alla mancanza di un senso di responsabilità politica, restituirà rappresentatività ai

²⁰ Il primo a teorizzare questa forma di governo fu il politologo olandese Arend Lijphart il quale, facendo riferimento all'esperienza del proprio paese, individuò in proposito quattro caratteristiche chiave. A. LIJPHART, *The politics of accommodation: pluralism and democracy in the Netherlands*, University of California Press, 1968

²¹ Ancora, G. AMBROSINI, cit.

²² L. CARLASSARE, *IL Presidente della Repubblica. Art. 88*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna 1983, p. 92;

²³ U. NOBILE, *Assemblea Costituente, seduta antimeridiana 23 ottobre 1947*, Presidenza del Presidente Terracini.

²⁴ Questa si profila peraltro, per molti in dottrina, come l'unica condizione legittimante effettivamente lo scioglimento anticipato. V. in merito, in particolare, S. BARTOLE, *Scioglimento delle Camere*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1999, p. 940.



rappresentati²⁵ nel tentativo di ristabilire il corretto funzionamento del sistema²⁶. In questo senso, invocherà la decisione e, con questa, la responsabilità almeno del corpo elettorale affinché siano tracciate le direttive, cui egli dovrà conformarsi, al nuovo governo, nell’auspicio che tutte le parti dello Stato, come pure sosteneva Aristotele, vogliano, affinché lo Stato stesso duri, “che (esso) esista e si mantenga nelle stesse condizioni”.

La speranza ultima è insomma quella che, almeno per questa ulteriore via, i “consociati” - i cittadini ma poi anche le forze politiche – trovino l’accordo per restare tali — secondo la formula latina del *cum socius* e quindi della *consociatio*, ovvero dello stare insieme con altri compagni – dimostrandosi interessati alla conservazione dell’organizzazione statale, nella volontà di confondere i propri interessi con quelli pubblici e così percepire gli istituti politici come cosa propria al contempo necessari per il mantenimento del bene comune.

²⁵ Cfr. F. M. DOMINEDÒ, *Saggio sul potere presidenziale*, in *Studi sulla Costituzione*, vol. III, a cura del «Comitato per la celebrazione del I° decennio della promulgazione della Costituzione», Milano, 1958, p. 214.

²⁶ Nel senso di “scioglimento “funzionale”, giacché teso a consentire la riattivazione di un sistema che si mostra bloccato attraverso l’eliminazione delle situazioni che non ne permettono il corretto funzionamento, si esprime alcuna parte della dottrina. V. M. GALIZIA, *Lineamenti generali del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo*, cit., pp. 267 e ss. nonché P. COSTANZO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Giuffrè, Milano, 1984. Secondo questo autore lo scioglimento anticipato funzionale è peraltro l’unico sicuramente ammissibile nel nostro ordinamento.